

REGOLAMENTO STUDENTI

Emanato con D.R. n. 1989 del 25/10/2024 e aggiornato con le modifiche di cui al D.R. n. 710 del 12/05/2025

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

SOMMARIO

Parte 1	Disposizioni generali	2
Art. 1	Finalità e ambito di applicazione soggettivo	2
Art. 2	Principio di parità di trattamento e non discriminazione.....	3
Art. 3	Principio di pari opportunità nella conciliazione vita-studio	3
Parte 2	Carriera degli studenti	3
Capo 1	Iscrizione e Immatricolazione.....	3
Sezione 1	Iscrizione ordinaria a un corso di studi e a singole attività formative.....	3
Art. 4	Iscrizione a un corso di studio.....	3
Art. 5	Iscrizione agli anni successivi al primo	4
Art. 6	Studente fuori corso	4
Art. 7	Studente ripetente.....	4
Art. 8	Contemporanea iscrizione ex L. 12 aprile 2022, n. 33 e Decreti attuativi.....	4
Sezione 2	Iscrizioni per un tempo inferiore alla durata normale	5
Art. 9	Abbreviazione di carriera per riconoscimento di carriere pregresse	5
Art. 10	Iscrizione al percorso breve	5
Sezione 3	Riconoscimento dei periodi e titoli di studio conseguiti all'estero	6
Art. 11	Riconoscimento dei periodi di studio effettuali in altro ateneo e dei titoli di studio conseguiti all'estero	6
Art. 12	Riconoscimento di crediti formativi per attività extracurricolari	6
Sezione 4	Immatricolazione e mezzi di riconoscimento all'interno dell'Ateneo.....	6
Art. 13	Attribuzione del numero di matricola	6
Art. 14	Credenziali istituzionali e posta elettronica istituzionale.....	6
Art. 15	Tessera magnetica.....	6
Sezione 5	Percorso a tempo parziale con modalità flessibile	7
Art. 16	Definizione.....	7
Art. 17	Accesso al percorso a tempo parziale	7
Art. 18	Norme speciali in tema di fuori corso.....	7
Art. 19	Passaggio dal percorso a tempo parziale al percorso a tempo pieno.....	7
Art. 20	Cambio di ordinamento e disattivazione di anni di corso di studio	7
Art. 21	Passaggio ad altro corso di studio	8

Capo 2	Modalità di frequenza e svolgimento delle attività formative	8
Art. 22	Accertamento della frequenza obbligatoria	8
Parte 3	Modificazioni della condizione dello studente	8
Capo 1	Modificazioni interne all'Università.....	8
Art. 23	Passaggio ad altro corso di studio	8
Art. 24	Cambio di ordinamento del corso di studio	9
Art. 25	Permanenza nei corsi di studio disattivati	9
Art. 26	Sospensione	9
Art. 27	Interruzione degli studi.....	9
Art. 28	Decadenza	10
Art. 29	Rinuncia agli studi.....	10
Capo 2	Modificazioni con rilevanza esterna all'Università	10
Art. 30	Trasferimenti ad altro ateneo.....	10
Art. 31	Trasferimenti da altro ateneo.....	10
Parte 4	Diritti e doveri degli studenti	11
Art. 32	Certificazioni e titoli.....	11
Art. 33	Partecipazione ai procedimenti amministrativi	11
Art. 34	Rappresentanza degli studenti	11
Art. 35	Norme di disciplina	12
Parte 5	Disposizioni transitorie e finali.....	12
Art. 36	Disposizioni transitorie	12
Art. 37	Entrata in vigore	12
Art. 38	Abrogazioni.....	12

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione soggettivo

1. Il presente Regolamento disciplina la carriera degli studenti e delle studentesse dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito solamente "Università"), in aderenza alle norme di legge nazionale e ai regolamenti governativi in materia.
2. Una persona diventa studente ai sensi del comma 1 nel momento in cui completa l'iscrizione a un corso di studio fra quelli previsti dagli artt. 21, 22 e 23 dello Statuto di Ateneo (di seguito solo "corso di studio") oppure a singole attività formative proposte dall'Università ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR. n. 609 del 6.8.2013, come da ultimo modificato.
3. Acquista lo status di studente anche chi viene ammesso alla frequenza dei corsi istituiti e attivati dall'Università in base ad accordi con altri atenei.

4. I corsi di terzo ciclo e per i corsi professionalizzanti ex artt. 22 e 23 dello Statuto di Ateneo sono disciplinati dagli appositi regolamenti; il presente Regolamento si applica in via residuale e nei limiti della compatibilità.
5. Il presente Regolamento si applica agli studenti ancora iscritti ai corsi di studio attivati in forza di norme antecedenti all'entrata in vigore del DM Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270.
6. Una persona perde la condizione di studente ai sensi del comma 1 al ricorrere di una di queste ipotesi:
 - a. Completamento del corso di studio presso l'Università, con conseguimento del relativo titolo accademico.
 - b. Superamento dell'esame conclusivo delle singole attività formative di iscrizione presso l'Università.
 - c. Decadenza dagli studi ai sensi dell'art. 28.
 - d. Rinuncia degli studi ai sensi dell'art. 29.
 - e. Trasferimento ad altro ateneo ai sensi dell'art. 30.

Art. 2 Principio di parità di trattamento e non discriminazione

1. Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere ed ogni forma di discriminazione, avviato dall'Università, in coerenza con le linee guida per la visibilità di genere nella comunicazione istituzionale, il presente Regolamento utilizza ogni volta in cui è possibile una terminologia neutra.
2. Ove per questioni di sintesi o chiarezza della disposizione venga usata solamente la forma maschile, questa è da intendersi usata in forma inclusiva di tutte le persone coinvolte dalla disposizione medesima.

Art. 3 Principio di pari opportunità nella conciliazione vita-studio

1. L'Università adotta misure finalizzate a garantire pari opportunità nella frequenza di attività didattiche, nello studio e nella possibilità di sostenere prove d'esame e finali per specifiche categorie di studenti che hanno particolari e oggettive esigenze di conciliazione fra la vita e lo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo tali categorie comprendono: studenti atleti, studenti lavoratori, studenti che hanno attivato la carriera alias, studenti caregiver.
2. Le strutture didattiche sono chiamate a dare concreta applicazione alle misure adottate dall'Università nella definizione delle azioni di loro competenza. Le strutture didattiche, per quanto di loro competenza, possono adottare misure ulteriori sempre finalizzate a garantire le pari opportunità descritte al comma 1; tali misure non possono essere peggiorative rispetto a quanto adottato dall'Università

PARTE 2 CARRIERA DEGLI STUDENTI

Capo 1 Iscrizione e Immatricolazione

Sezione 1 Iscrizione ordinaria a un corso di studi e a singole attività formative

Art. 4 Iscrizione a un corso di studio

1. L'iscrizione a un corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università è ammessa per coloro che possiedono un diploma di scuola media superiore oppure un titolo estero ritenuto idoneo in base alla legge italiana e agli accordi internazionali vigenti.
2. Per l'iscrizione a un corso di laurea magistrale è richiesto il possesso della laurea o di un titolo accademico estero ritenuto idoneo in base alla legge italiana e agli accordi internazionali vigenti.
3. Le procedure selettive di ammissione ai corsi di studio possono prevedere ulteriori e specifici requisiti di accesso, anche per mezzo di titoli o esami.

4. Coloro che non possiedono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono, ove il corso di studio lo ammetta, chiedere e ottenere l'iscrizione condizionata al conseguimento del titolo mancante entro e non oltre il termine ultimo fissato dagli Organi competenti per l'anno accademico di riferimento. In caso di mancato conseguimento del titolo entro i termini, l'iscrizione decade di diritto. È salvo il possesso dei requisiti ulteriori di cui al comma 3.
5. In ogni caso, l'iscrizione avviene solamente in via telematica, salvo che specifiche situazioni individuali o particolari tipologie di studenti non richiedano di agire diversamente, nei termini e nei modi stabiliti dagli Organi competenti.
6. L'iscrizione si perfeziona col pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente nei termini stabiliti dagli Organi competenti per l'anno accademico di riferimento, ovvero nei diversi e specifici termine e modalità che vengono annualmente stabiliti dagli Organi competenti per particolari categorie di studenti.

Art. 5 Iscrizione agli anni successivi al primo

1. L'iscrizione è valida per l'anno accademico di riferimento e lo studente ha l'onere di iscriversi a ogni anno accademico successivo fino al conseguimento del titolo di studio, salva l'applicazione delle norme in tema di sospensione e interruzione degli studi di cui alla parte 3 capo 1 del presente Regolamento.
2. L'iscrizione agli anni successivi al primo si perfeziona col pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente, nei termini stabiliti dagli Organi competenti per l'anno accademico di riferimento.

Art. 6 Studente fuori corso

1. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che si siano iscritti a tutti gli anni di corso previsti secondo la durata normale del corso e che abbiano ottenuto tutte le attestazioni di frequenza previste senza aver conseguito il titolo.
2. Per gli studenti a tempo parziale si applicano le specifiche norme previste dal presente Regolamento.

Art. 7 Studente ripetente

1. Sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno di corso di studio gli studenti che nel primo anno, entro i termini definiti dagli Organi competenti, non hanno assolto gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Sono altresì tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno di corso di studio gli studenti che, già iscritti per l'intera durata dei corsi di studio a frequenza obbligatoria, siano ancora in debito delle attestazioni di frequenza.
3. Lo studente che ripete l'iscrizione al medesimo anno di corso ai sensi dei commi 1 e 2 è equiparato allo studente fuori corso ai fini del presente Regolamento.

Art. 8 Contemporanea iscrizione ex L. 12 aprile 2022, n. 33 e Decreti attuativi

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di studio (laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale), anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi diverse. L'iscrizione a due dei citati corsi di studio è consentita qualora i medesimi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione non medica.
3. L'iscrizione contemporanea ai corsi delle specializzazioni mediche, non mediche, master e dottorati di ricerca è ammessa nei termini e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

4. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM.
5. L'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
6. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.
7. Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo Regolamento Didattico, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
8. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con atenei esteri, e di titoli congiunti rilasciati da corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
9. In caso di contemporanea iscrizione ai sensi del presente articolo, lo studente presenta annualmente all'università un'autocertificazione ex art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445 circa il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione. La stessa autocertificazione è presentata in caso di passaggio di corso all'interno nel medesimo ateneo oppure per trasferimento di corsi tra atenei.
10. Per tutti gli atti di carriera normati nella parte 3 del presente Regolamento le istanze devono essere presentate per ciascuno dei corsi di studio di iscrizione.

Sezione 2 Iscrizioni per un tempo inferiore alla durata normale

Art. 9 Abbreviazione di carriera per riconoscimento di carriere pregresse

1. Coloro che sono in possesso di un diploma universitario o di una laurea, o di una laurea specialistica, conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti al DM n. 270/2004, possono richiedere l'iscrizione anche a corsi di laurea o laurea magistrale con riconoscimento dei CFU relativi alle attività formative sostenute.
2. Coloro che non hanno portato a termine carriere pregresse per rinuncia agli studi oppure per decadenza possono richiedere il riconoscimento dei CFU relativi alle attività formative sostenute in dette carriere.
3. Nei casi dei commi 1 e 2 sono comunque salvi i requisiti di ammissione previsti per l'accesso.
4. Le domande di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in precedenti carriere/attività formative devono essere presentate, entro il termine ultimo per le immatricolazioni con mora, al Consiglio di corso di studio competente nell'anno accademico d'immatricolazione; sono comunque salvi diversi termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti.
5. In caso di contemporanea iscrizione gli Organi competenti stabiliscono annualmente il termine entro il quale devono essere presentate le domande di riconoscimento dei crediti acquisiti in uno dei due corsi di studio.
6. Il Consiglio di corso di studio si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto previsto per i trasferimenti dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal presente Regolamento.
7. Indipendentemente dall'esito del riconoscimento, lo studente deve completare l'iscrizione al corso di studio che intende seguire nei modi e nei termini indicati nella sezione 1 del presente capo.

Art. 10 Iscrizione al percorso breve

1. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio deve presentare un piano di studio individuale che deve essere approvato dagli Organi competenti.

Sezione 3 Riconoscimento dei periodi e titoli di studio conseguiti all'estero

Art. 11 Riconoscimento dei periodi di studio effettuali in altro ateneo e dei titoli di studio conseguiti all'estero

1. Per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati in altro ateneo e dei titoli accademici conseguiti presso università o istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'abbreviazione di carriera, dell'ammissione agli anni successivi al primo, della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è necessaria una specifica valutazione dei Consigli di corso di studio, sulla base dei principi stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. I Consigli operano in base ai principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di 'comparabilità' stabiliti dagli accordi internazionali.
3. Il rifiuto del riconoscimento deve essere adeguatamente motivato e comunicato al richiedente.
4. L'Università si impegna, secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali, a dar seguito a ogni richiesta ragionevole di informazioni da parte di altre istituzioni o autorità competenti di altri Paesi affinché i titoli di studio ottenuti presso questa istituzione possano essere adeguatamente riconosciuti, ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 Riconoscimento di crediti formativi per attività extracurricolari

1. Lo studente può chiedere il riconoscimento di crediti formativi per attività extracurricolari nelle modalità indicate dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Sezione 4 Immatricolazione e mezzi di riconoscimento all'interno dell'Ateneo

Art. 13 Attribuzione del numero di matricola

1. Allo studente iscritto viene attribuito d'ufficio un numero di matricola che lo identifica univocamente all'interno dell'Università per tutta la durata del corso di studio o dell'attività formativa a cui è iscritto.

Art. 14 Credenziali istituzionali e posta elettronica istituzionale

1. Al completamento dell'iscrizione, l'Università rilascia allo studente credenziali istituzionali e un account di posta elettronica ordinaria istituzionale personale.
2. Le credenziali istituzionali possono essere utilizzate come strumento di identificazione all'interno delle strutture da parte del personale universitario, nonché come strumento di autenticazione per accedere ai servizi offerti dall'Ateneo.
3. La casella di posta elettronica istituzionale è il canale ufficiale per la comunicazione tra lo studente e l'Università. È onere dello studente presidiarla regolarmente.
4. Le comunicazioni con lo studente avvengono in formato analogico solamente nel caso in cui sia impossibile provvedervi attraverso posta elettronica istituzionale, ovvero ci siano ragioni d'ufficio che rendono necessario ricorrere a questa modalità.
5. Le credenziali istituzionali e la posta elettronica istituzionale devono essere utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui al testo unico sulla privacy e sull'utilizzo dei sistemi informatici (emanato con D.R. n. 271/2009 e ss.mm.ii.).

Art. 15 Tessera magnetica

1. Lo studente iscritto riceve una tessera magnetica, anche detta badge, che lo identifica con certezza all'interno dell'Università.
2. La tessera magnetica è il solo documento di riconoscimento richiedibile in sede d'esame. Lo studente è legittimato a non esibire il proprio documento di identità al docente esaminatore senza che questo rifiuto pregiudichi la possibilità di sostenere l'esame.

3. Lo studente è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica.

Sezione 5 Percorso a tempo parziale con modalità flessibile

Art. 16 Definizione

1. Il percorso a tempo parziale ammette lo studente a frequentare un corso per una durata massima pari al doppio di quella prevista per il percorso a tempo pieno.
2. Il programma di ogni anno di corso può essere completato nell'arco di due anni accademici consecutivi, detto anche biennio accademico di riferimento.

Art. 17 Accesso al percorso a tempo parziale

1. Può presentare domanda di accesso al percorso a tempo parziale lo studente iscritto a un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale. Sono salve le esclusioni previste dall'art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 Norme speciali in tema di fuori corso

1. Lo studente nel percorso a tempo parziale non può essere considerato fuori corso se non allo scadere della durata raddoppiata del corso, oppure della porzione di corso che deve ancora frequentare dal momento di accettazione della domanda di cui all'articolo precedente.
2. L'iscrizione fuori corso dello studente determina l'automatica fuori uscita dal percorso a tempo parziale e il suo rientro nel percorso a tempo pieno.

Art. 19 Passaggio dal percorso a tempo parziale al percorso a tempo pieno

1. Lo studente a tempo parziale può richiedere di rientrare percorso di studi a tempo pieno a condizione che abbia completato il biennio accademico di riferimento per l'anno di corso a cui è iscritto e sia in regola col pagamento delle contribuzioni studentesche.
2. In deroga ai requisiti previsti dal comma 1, lo studente a tempo parziale può richiedere di conseguire il titolo conclusivo del proprio percorso di studi prima dello scadere del biennio accademico di riferimento all'anno di iscrizione purché sia iscritto all'ultimo anno del proprio corso di studio e versi il conguaglio delle contribuzioni studentesche, calcolato come differenza tra il versato e il dovuto per l'analoga posizione di iscritto a tempo pieno.
3. In deroga ai requisiti previsti dal comma 1, lo studente che ha conseguito tutti i CFU previsti dal proprio piano di studi, considerati in relazione al proprio anno di iscrizione, può rinunciare al percorso parziale rientrando nel percorso normale.
4. Lo studente che intende rinunciare deve dimostrare il possesso del requisito previsto dal comma precedente all'atto di presentazione della domanda. La domanda di rinuncia va presentata entro l'ultimo giorno utile per procedere all'iscrizione con mora all'anno accademico successivo e non oltre il primo anno accademico di ammissione al percorso a tempo parziale.
5. L'accoglimento della domanda di rinuncia comporta l'obbligo di versare il conguaglio delle contribuzioni studentesche, calcolato come differenza tra il versato e il dovuto per l'analoga posizione a tempo pieno.
6. Lo studente che si avvale della facoltà di rinuncia di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, non può presentare nuova domanda di accesso al percorso a tempo parziale nel corso della propria carriera universitaria.

Art. 20 Cambio di ordinamento e disattivazione di anni di corso di studio

1. Il cambio di ordinamento o la disattivazione di uno o più anni del corso di studio non determina la fuoriuscita dello studente dal percorso a tempo parziale.

2. Nel disporre il cambio di ordinamento o la disattivazione di uno o più anni di corso, gli Organi competenti definiscono le regole di dettaglio per permettere agli studenti a tempo parziale di beneficiare dei diritti garantiti da questo articolo e dall'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Gli studenti che chiedono il cambio di ordinamento in forza delle disposizioni del presente articolo, solo nel caso in cui non sia loro permesso completare il biennio accademico di riferimento nel corso a vecchio ordinamento o disattivato, sono esentati dal pagamento della contribuzione per passaggio interno prevista dall'art. 10 del Regolamento di Ateneo sulle contribuzioni studentesche. Costoro rimarranno nel percorso a tempo parziale, salve le disposizioni dell'articolo precedente.
4. Gli studenti che chiedono di permanere nell'ordinamento di appartenenza, escono dal percorso a tempo parziale e non possono rientrarvi, se non chiedendo un cambio di ordinamento secondo le modalità ordinarie.

Art. 21 Passaggio ad altro corso di studio

1. Lo studente a tempo parziale può richiedere il passaggio ad altro corso di studio a condizione che abbia versato l'intero ammontare dei contributi studenteschi dovuti per il biennio accademico di riferimento per l'anno di corso a cui è iscritto. È fatto salvo il rispetto dei requisiti e delle modalità ordinariamente previste per l'accesso al corso di destinazione.
2. Il passaggio di corso di studio comporta l'iscrizione al tempo pieno; se lo studente è ancora interessato a seguire un percorso a tempo parziale, deve presentare una nuova domanda agli uffici competenti per il corso di studio di destinazione.
3. Rimangono salve le esclusioni previste dall'art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Capo 2 Modalità di frequenza e svolgimento delle attività formative

Art. 22 Accertamento della frequenza obbligatoria

1. La frequenza obbligatoria delle attività formative è regolata dai singoli corsi di studio e attestata dai docenti del corso a cui la frequenza si riferisce, che sono abilitati a effettuare i relativi controlli secondo l'organizzazione interna dell'Università.
2. Entro il termine di sette giorni dal termine delle attività formative, i docenti comunicano alla segreteria competente i nominativi di coloro che non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza.
3. La mancata comunicazione nei termini determina la certificazione d'ufficio della attestazione di frequenza per tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso.

PARTE 3 MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE

Capo 1 Modificazioni interne all'Università

Art. 23 Passaggio ad altro corso di studio

1. La domanda di passaggio ad altro corso di laurea o laurea magistrale è presentata nel periodo e con le modalità stabilite annualmente dagli Organi competenti o dal bando di accesso al corso.
2. L'accoglimento della domanda è subordinato al versamento della prima rata della quota di contribuzione annuale, se ancora dovuta, alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie e al pagamento della indennità di congedo prevista.
3. Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente in passaggio è trasmesso d'ufficio alla competente segreteria.
4. Il Consiglio di corso di studio di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sugli eventuali riconoscimenti di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, dal Regolamento Didattico del corso e da eventuali delibere generali.

5. L'esito della pronuncia del Consiglio di corso di studio è comunicato dalla segreteria competente allo studente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Art. 24 Cambio di ordinamento del corso di studio

1. In caso di cambio di ordinamento del corso di studio si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 25 Permanenza nei corsi di studio disattivati

1. Il Consiglio di corso di studio può consentire l'iscrizione di studenti agli anni ancora attivi di corsi di studio disattivati, previo riconoscimento dei crediti maturati.
2. Il riconoscimento del diritto degli studenti a permanere nel corso di studio disattivato deve comunque avvenire senza aggravii per l'Università.

Art. 26 Sospensione

1. Lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi nei seguenti casi:
 - a. Servizio Civile Universale o Servizio Volontario Europeo per l'anno accademico in cui si svolge il servizio.
 - b. Servizio Militare obbligatorio nel paese di origine, se previsto, per l'intera durata del servizio stesso.
 - c. Condizione di neo genitore per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita/adozione della prole. La sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori.
 - d. Grave infermità certificata dello studente tale da compromettere lo svolgimento degli studi.
 - e. Grave infermità certificata di un componente del nucleo convivente del richiedente, da cui discenda un obbligo di cura da parte dello studente tale da compromettere lo svolgimento degli studi.
 - f. Grave modifica certificata delle condizioni economiche e/o patrimoniali del nucleo familiare convivente tale da compromettere lo svolgimento degli studi.
 - g. Licenziamento dello studente o suo trattamento previdenziale determinato da crisi aziendale.
 - h. Condanna a una pena detentiva che comporta la reclusione in carcere.
2. La sospensione di cui al comma 1, punti e, f, g, h non può avere durata superiore all'ordinaria durata del corso di studio. Per lo studente a tempo parziale la sospensione ha durata pari o inferiore alla durata raddoppiata del corso di studio, o della parte del corso, a regime di tempo parziale. Ulteriori casi di sospensione per prosecuzione degli studi all'estero sono disciplinati da specifici accordi fra gli Atenei convenzionati
3. La domanda di sospensione viene presentata, unitamente ai necessari allegati e certificati, alla segreteria di competenza. Nel caso di contemporanea iscrizione la domanda può essere presentata con riferimento a uno dei corsi di studio oppure ad entrambi.
4. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera e le eventuali rate già versate devono essere rimborsate, salvo che non si tratti della I rata per l'iscrizione al corso di studio.
5. Lo studente può riprendere gli studi sospesi presentando apposita domanda dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo, senza obbligo di versare la tassa di ricongiunzione.

Art. 27 Interruzione degli studi

1. Lo studente che non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, interrompe gli studi.
2. Per riprendere gli studi lo studente deve presentare domanda di ricongiunzione della carriera versando, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricongiunzione nella misura stabilita dagli Organi competenti.

3. In caso di contemporanea iscrizione, la domanda di ricongiunzione di cui al comma 2 va presentata relativamente al corso o ai corsi per i quali non sia stata rinnovata l'iscrizione.
4. La tassa di ricongiunzione per un anno accademico è dovuta, in luogo dell'intera quota annuale di contribuzione, per le domande prodotte a decorrere dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo.
5. Negli anni di interruzione gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.

Art. 28 Decadenza

1. Lo studente che non sostiene esami o valutazioni finali di profitto per otto anni accademici consecutivi decade dallo status di studente.
2. Il calcolo del termine di decadenza decorre dall'anno accademico dell'ultimo esame o, se più favorevole, da quello di ultima iscrizione in corso. Non sono computati gli anni di sospensione ai sensi dell'art. 26, sono invece computati gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione.
3. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non incorre nella decadenza.
4. Per gli studenti con certificazione di persona con disabilità, con necessità di sostegno intensivo, ai sensi della L. n. 104/1992 come modificata con il D.Lgs. n.62/2024, e per gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), possono essere deliberati specifici termini di decadenza dagli Organi competenti.
5. La decadenza si produce di diritto all'inutile decorrenza del termine di cui ai commi 1 e 2.
6. Lo studente decaduto può iscriversi nuovamente all'Università avviando una nuova carriera, fermo restando il diritto di riconoscimento della carriera pregressa di cui all'art. 9.

Art. 29 Rinuncia agli studi

1. In qualsiasi momento, lo studente può dichiarare di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.
2. La rinuncia agli studi sottoscritta dallo studente è irrevocabile e comporta la perdita dello status di studente presso l'Università dal momento del suo deposito presso la segreteria di competenza.
3. Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale, prestiti d'onore, etc.), con l'Università e/o con l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO) non possono rinunciare agli studi, come previsto dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo sulle contribuzioni studentesche, emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm..
4. Lo studente che ha rinunciato agli studi può iscriversi nuovamente all'Università avviando una nuova carriera, fermo restando il diritto di riconoscimento della carriera pregressa.

Capo 2 Modificazioni con rilevanza esterna all'Università

Art. 30 Trasferimenti ad altro ateneo

1. La domanda di trasferimento ad altro ateneo va presentata nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti.
2. Lo studente è tenuto a versare l'indennità di congedo fissata dagli Organi competenti e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
3. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso all'ateneo di destinazione indicato nella domanda.

Art. 31 Trasferimenti da altro ateneo

1. Il foglio di congedo dello studente proveniente da altro ateneo deve pervenire alla segreteria competente entro il termine fissato annualmente dagli Organi competenti, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche.
2. Il Consiglio di corso di studio di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sugli eventuali riconoscimenti di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal

Regolamento Didattico d'Ateneo, dal Regolamento Didattico del corso e da eventuali delibere generali.

3. L'esito della pronuncia del Consiglio di corso di studio è comunicato dalla segreteria competente allo studente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.
4. L'ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti è regolata dalle disposizioni del Regolamento Didattico d'Ateneo sul regime transitorio.

PARTE 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 32 Certificazioni e titoli

1. Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del diploma supplement, quale relazione informativa allegata al titolo di studio.
2. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente sul diritto alla riservatezza.
3. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, l'Università rilascia un diploma, sottoscritto dal Rettore e dal Direttore generale, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.
4. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di specializzazione, l'Università rilascia un diploma, sottoscritto dal Rettore e dal Direttore generale.
5. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio integrati con corsi di studio di università estere che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o in forma congiunta, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le università partner.

Art. 33 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. L'Università assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti anche informatici, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.
2. L'Università, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente Regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.
3. Lo studente ha facoltà di sollecitare l'intervento del Garante degli studenti, qualora si ritenga leso nei propri diritti o interessi.
4. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti.

Art. 34 Rappresentanza degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto a essere rappresentati in tutti i consessi dell'Ateneo, secondo le norme di legge e le modalità previste dallo Statuto.
2. In caso di concomitanza con attività formative che prevedono la frequenza obbligatoria, la partecipazione certificata alle sedute giustifica l'assenza dello studente che svolge funzione di rappresentante. In caso di concomitanza della seduta con esami o valutazioni finali di profitto, il rappresentante può concordare con il titolare dell'insegnamento il rinvio dell'appello, previa certificazione della sua presenza durante la seduta.

3. La rappresentanza studentesca ha diritto di accedere a spazi di Ateneo per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo le modalità definite dal Regolamento Spazi emanato con DR n. 455 del 05/04/2023 e successive modificazioni.

Art. 35 Norme di disciplina

1. Gli studenti sono soggetti alla potestà disciplinare dell'Ateneo nei modi e nei termini stabiliti dall'apposito regolamento di ateneo.

PARTE 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'art. 28 comma 4 del presente Regolamento si applica a tutte le certificazioni di persona con disabilità emesse successivamente alla compiuta applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. n. 62/2024.
2. In attesa della compiuta applicazione del D. Lgs. citato, la norma sopra indicata si applica a tutti coloro che presentano una certificazione di invalidità civile con percentuale pari o superiore al 66% o una certificazione rilasciata ai sensi della L. n. 104/1992 previgente.
3. L'applicazione dell'istituto della decadenza di cui all'art. 28 del presente Regolamento decorre computando il termine di otto anni previsto dall'anno accademico 2020/2021 compreso. La medesima disposizione si applica anche agli studenti che, secondo le regole previgenti, sarebbero decaduti al 31.03.2021

Art. 37 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel termine stabilito dal Decreto Rettorale di emanazione.
2. All'emanazione il presente Regolamento verrà pubblicato sull'Albo Online di Ateneo al fine di darne la massima diffusione.

Art. 38 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento studenti emanato con DR n. 464 del 06/06/2013 e ss.mm.ii.
